

Protocollo M1.2015.0008716 del 15/01/2015

Firmato digitalmente da ROBERTO FEDELE COVA

Alla

Associazione Nazionale dei Comuni della
Lombardia
Email: posta@anci.lombardia.it

Oggetto : ordinanza sindacali in merito al divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

In relazione all'argomento in oggetto, ovvero l'emissione di ordinanze sindacali, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000, circa la disciplina dei divieti autunno invernali di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, si ritiene opportuno fare una premessa che richiami le disposizioni normative che hanno dato attuazione alla direttiva nitrati 91/676/CEE in Lombardia.

L'applicazione della direttiva nitrati (91/676/CEE) è avvenuta con l'emanazione di provvedimenti di livello statale (D. Lgs 152/2006, D.M. 7 aprile 2006) seguiti da provvedimenti specifici regionali che, per la Lombardia sono rappresentati dalla DGR 5868/2007 per le zone non vulnerabili ai nitrati e DGR 2208/2011 (Programma d'azione nitrati) per le zone vulnerabili.

I provvedimenti richiamati attribuiscono alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - la competenza esclusiva nell'applicazione della direttiva nitrati e, nello specifico dei divieti di spandimento degli effluenti zootecnici, l'obbligo di definire ogni anno il periodo di divieto autunno-invernale di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento oltre che di fertilizzanti azotati, per periodi minimi la cui durata è stabilita dai provvedimenti sopra richiamati per le varie tipologie di effluente.

Per l'inverno 2014-2015 il periodo, che si è avviato il 17 novembre 2014 e si concluderà il 15 febbraio 2015, è stato definito con DDG 28 ottobre 2014, n. 9977 a cui si rimanda.

In relazione alla gestione dei periodi di divieto, questa Direzione generale Agricoltura è venuta a conoscenza di ordinanze sindacali emesse dai sindaci di Comuni lombardi (ad titolo di esempio Carpenedolo, Orzinuovi, Treviglio, Pontevico) che hanno consentito lo spandimento di effluenti di allevamento, in deroga al divieto vigente come definito con il decreto 9977/2014 di Regione Lombardia, a tutte le imprese agricole del territorio comunale di competenza.

In considerazione della delicatezza della materia che è frequentemente oggetto di verifica da parte della Commissione Europea, e al fine di evitare erronee interpretazioni in ordine alle competenze dei diversi enti territoriali coinvolti (Stato, Regione, Provincie e Comuni), si ritiene opportuno, nel rispetto delle prerogative dei sindaci, chiedere ad ANCI di precisare ai comuni quelli che sono i limiti di competenza rispetto alla materia in oggetto.

In particolare si precisa che, ferma restando la competenza regionale esclusiva alla

Referente per l'istruttoria della pratica: GIANPAOLO BERTONCINI Tel. 02/6765.2524

determinazione del periodo di divieto, resta la possibilità dei Sindaci di emanare ordinanze di spandimento in applicazione dell'art. 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Tale disposizione, al punto 5, recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (... omissis ...)";

E' opportuno ricordare che l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti è normata e controllata dalla Regione che, in presenza di cause di forza maggiore generalizzate, ha la facoltà di sospendere il divieto.

Pertanto si ritiene che una lettura coerente della norma e delle rispettive competenze dei vari gradi di amministrazione territoriale, conduca ad una interpretazione restrittiva della possibilità di emettere ordinanze in questa materia. In particolare si ritiene che questa facoltà sia da circoscrivere a casi di comprovata necessità individuati singolarmente, motivata da emergenze sanitarie o di igiene pubblica e non assumere la forma di provvedimento generalizzato.

Nello specifico si ritiene che, verificata la sussistenza delle condizioni di cui sopra, l'ordinanza sindacale debba indicare:

- l'azienda o le aziende a cui si applica;
- la quantità di effluente che può essere sparsa, nei limiti di quella necessaria per mettere in sicurezza i bacini di stoccaggio (non quindi lo svuotamento dei bacini);
- i giorni nei quali spandere gli effluenti, tenendo conto delle condizioni meteo;
- i terreni sui quali spandere, con l'indicazione dei mappali catastali;
- la necessità di interrimento immediato (max. 24 ore) degli effluenti sparsi.

Appare pertanto esclusa la facoltà di derogare al periodo di divieto in maniera generalizzata e senza una precisa e puntuale attività di verifica delle condizioni segnalate dalle imprese, in ragione delle quali, il sindaco può, in ragione di esigenze di tutela della salute pubblica, emettere ordinanze sindacali che consentono periodi di spandimento in deroga.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

ROBERTO COVA

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

